



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI - Uff. 1 e 3 DGSAF**

**DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE- Uff.2 DGISAN**

Prot:

Ministero della Salute
DGSAF
0011155-P-03/05/2017



228648832

**REGIONI E PROVINCE
AUTONOME**
Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari

E p.c

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	- 4 MAG. 2017
Prot. N.	172393
Indice classificazione E-300.02.16 E-720.20.10	Pratica / Fascicolo

UNAITALIA.
unaitalia@unaitalia.com
ASSICA
assica@promopec.it
ASSOCARNI
segreteria@assocarni.it
ASSOAVI
info@assoavi.it
UNICEB
uniceb@tin.it

Oggetto: Chiarimenti in merito alla certificazione per l'export relativa a malattie animali trasmissibili non soggette a denuncia obbligatoria.

Si fa seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute da operatori e servizi veterinari circa le modalità di certificazione di cui all'oggetto che riguardano malattie animali trasmissibili non soggette a denuncia obbligatoria.

Si fa riferimento a malattie come la sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (PRRS) e la gastroenterite trasmissibile (TGE) per le quali, ad esempio, nei certificati per l'esportazione di prodotti trasformati verso l'India e la Cina, viene chiesto di certificare l'assenza negli ultimi tre/sei mesi di segni clinici e di casi nell'allevamento di provenienza.

Tali malattie non sono inserite nell'elenco delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ai sensi della normativa nazionale ed europea e, considerata la loro caratteristica di malattie "gestionali" proprie degli allevamenti intensivi, attualmente non sono oggetto di specifici piani di sorveglianza.


Al riguardo, si specifica che in tutti i casi in cui i requisiti sanitari richiesti per l'esportazione di prodotti e/o animali non possano essere desunti dalle "Fonti Istituzionali" di cui alla lettera A) del punto 5.5 delle "Linee guida operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità competenti"(scaricabili al seguente LINK: http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2551.....), per poter ottenere dal veterinario ufficiale la pre-certificazione o la certificazione sanitaria necessaria, **l'operatore /allevatore deve fornire a quest'ultimo evidenze comprovanti tali requisiti.**

Le evidenze di cui sopra possono essere fornite tramite le informazioni acquisite ai sensi delle lettere a), b), c), d) del citato punto 5.5 delle linee guida.


In particolare, con riferimento alla lettera c) si precisa che la precertificazione o la certificazione potrà essere rilasciata sulla base di eventuali analisi in autocontrollo effettuate secondo quanto previsto dal Manuale dell'OIE e sulla base di un'attestazione rilasciata dal veterinario dell'azienda per l'assenza di sintomi o casi.

Si chiede gentilmente di dare ampia diffusione alla presente comunicazione ai servizi veterinari territorialmente competenti ed agli operatori interessati.

IL DIRETTORE GENERALE DGSAF
F*to Dr. Silvio Borretto



IL DIRETTORE GENERALE DGISAN
F*to Dr. Giuseppe Ruocco



* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/199

Referenti:

Dott.ssa Benedetta Cappelletti Email: b.cappelletti@sanita.it
Dr. Alessandro Pastore Email: a.pastore@sanita.it

